


**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASSOLA (VI) E IL
TRIBUNALE DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

PREMESSO

- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunale alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Dott. Oreste Carbone Presidente f.f. del Tribunale di Vicenza sito in Contrà S. Corona, 26 C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa e la dott.ssa Silvia Pasinato Sindaco del Comune di Cassola (VI) che dichiara di intervenire in quest'atto in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Cassola (VI), con

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
Oreste CARBONE



sede in Cassola (VI) piazza Aldo Moro n. 1 ai sensi dell'art. 50 comma 2° del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 13.06.2012 si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Cassola consente che n. 2 (due) condannati_ alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, o per la contravvenzione di cui all'art. 186 del Codice della Strada prestino presso di sé la attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Cassola specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità dei condannati che risultino residenti nel Comune di Cassola :

- *manutenzione e decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ,ivi compresi giardini e parchi –pulizia e manutenzione di piazze, edifici e spazi pubblici comunali;*
- *manutenzione verde pubblico e servizio presso ecocentri comunali;*
- *supporto agli uffici amministrativi*
- *supporto agli uffici di assistenza sociale*



ART.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quali il giudice, a norma dell'art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

Il Comune di Cassola che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

geom. Zarpellon Federico

Arch. Scotton Gianfranco

Dott. Nico Moro

Il Comune di Cassola si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Cassola si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

il Comune di Cassola si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

E' fatto divieto al Comune di Cassola di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Cassola l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

I soggetti indicati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto del condannato.

ART.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà durata di due anni a decorrere dal 21 GIU. 2012
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Per il Tribunale di Vicenza _____

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

Giuseppe CARLONNE

per il Comune di Cassola _____

Vicenza,

21 GIU. 2012

